REGOLAMENTO (EURATOM) N. 1399/70 DEL CONSIGLIO

del 13 luglio 1970

che modifica le condizioni applicabili in materia di retribuzione e di sicurezza sociale agli agenti degli stabilimenti del Centro comune di ricerche nucleari che prestano servizio in Belgio

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità [1], in particolare l'articolo 4, secondo comma, e gli articoli 94 e 95 del suddetto regime,

visto il regolamento n. 10/63/Euratom del Consiglio, del 18 dicembre 1963, relativo alle condizioni applicabili in materia di retribuzione e di sicurezza sociale agli agenti degli stabilimenti del Centro comune di ricerche nucleari che prestano servizio in Belgio [2], modificato da ultimo dal regolamento (Euratom) n. 1999/69 [3], in particolare l'articolo 16,

vista la proposta della Commissione,

considerando che compete al Consiglio, che delibera su proposta della Commissione, stabilire, basandosi sugli usi locali, le condizioni di retribuzione degli agenti degli stabilimenti del Centro comune di ricerche per ogni sede di servizio ;

considerando in particolare che le variazioni retributive intervenute dopo il 1° gennaio 1970 a favore del personale del Centro nucleare belga (CEN) giustificano un nuovo adattamento del regolamento n. 10/63/Euratom ;

considerando che l'indennità mensile prevista dall'articolo 3, terzo comma, del regolamento n. 10/63/Euratom è incorporata nella tabella degli stipendi base mensili a decorrere dal 1° luglio 1970 e che pertanto va abrogata la disposizione sopra citata con effetto da tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

La tabella delle retribuzioni che figura nell'allegato del regolamento n. 10/63/Euratom è sostituita, con effetto dal 1° gennaio 1970, dalla seguente tabella :

(in FB)

CLASSE I	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Gruppo 1	13.577	14.438	15.307	16.185	17.064	17.942	18.820	19.698	20.576
Gruppo 2	11.747	12.447	13.147	13.847	14.547	15.254	15.968	16.682	17.396
Gruppo 3	10.133	10.725	11.317	11.909	12.501	13.093	13.685	14.277	14.869
Gruppo 4	8.950	9.488	10.026	10.564	11.102	11.640	12.178	12.716	13.254
Gruppo 5	7.874	8.304	8.734	9.164	9.594	10.024	10.454	10.884	11.314

CLASSE II									
Gruppo 1	10.133	10.725	11.317	11.909	12.501	13.093	13.685	14.277	14.869
Gruppo 2	8.950	9.488	10.026	10.564	11.102	11.640	12.178	12.716	13.254
Gruppo 3	7.874	8.304	8.734	9.164	9.594	10.024	10.454	10.884	11.314
Gruppo 4	6.581	6.904	7.227	7.550	7.873	8.196	8.519	8.842	9.165

[1] GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1.
[2] GU n. 188 del 28. 12. 1963, pag. 2992/63.
[3] GU n. L 256 dell'11. 10. 1969, pag. 2.

Articolo 2

La tabella delle retribuzioni che figura nell'allegato del regolamento n. 10/63/Euratom è sostituita, con effetto dal 1° luglio 1970, dalla seguente tabella :

(in FB)

CLASSE I	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Gruppo 1	14.730	15.599	16.477	17.364	18.252	19.138	20.025	20.912	21.799
Gruppo 2	12.889	13.589	14.295	15.002	15.709	16.424	17.145	17.866	18.587
Gruppo 3	11.275	11.867	12.459	13.051	13.643	14.241	14.839	15.437	16.035
Gruppo 4	10.092	10.630	11.168	11.706	12.244	12.782	13.320	13.860	14.404
Gruppo 5	9.016	9.446	9.876	10.306	10.736	11.166	11.596	12.026	12.456

CLASSE II

Gruppo 1	11.275	11.867	12.459	13.051	13.643	14.241	14.839	15.437	16.035
Gruppo 2	10.092	10.630	11.168	11.706	12.244	12.782	13.320	13.860	14.404
Gruppo 3	9.016	9.446	9.876	10.306	10.736	11.166	11.596	12.026	12.456
Gruppo 4	7.723	8.046	8.369	8.692	9.015	9.338	9.661	9.984	10.307

Articolo 3

L'articolo 3, comma 3, del regolamento n. 10/63/Euratom è abrogato con effetto dal 1° luglio 1970.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 13 luglio 1970.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. ERTL